

Prot.n.p74352

Roma, 13 maggio 2014

Gent.ma Dott.ssa Vittoria Tesei
Spett. AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Direzione Energia e Industria di Base
della Direzione Generale Concorrenza
Piazza G. Verdi, 9
00198 ROMA

E p.c. *Egr. dott. Alessandro Noce*
Responsabile della Direzione

Oggetto: **S1978** - Criticità in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e potenziali effetti negativi sull'effettivo rispetto delle norme poste a salvaguardia della libera concorrenza.

Ad integrazione di quanto già riportato nella nota 20 marzo 2014, prot. n. 74165 (avente ad oggetto *Revoca Circolare ministeriale n. 1/2014 del 13 febbraio 2014 – prot. 3374/GAB - Regime tariffario per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero*), trasmessa al MATTM e per conoscenza a codesta spett.le Autorità, le scriventi Associazioni Federmacero ed Unionmaceri segnalano quanto segue.

1. Il recente intervento legislativo operato con l'entrata in vigore dell'art. 2, c. 1, lett. e) D.L. 6 marzo 2014, n. 16 recante ulteriori modificazioni alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, che aveva comportato la soppressione temporanea dell'ultimo periodo dell'art. 1, c. 649 [in base al quale "(...) *per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero*"], eliminando il palese contrasto con quanto sancito al successivo comma 661 [(...) *Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero*"] risulta, almeno in parte, vanificato.

Sulla G.U. n. 102 del 5 maggio 2014 è stata infatti pubblicata la Legge 2 maggio 2014, n. 68 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*, che sul punto, fa proprio il testo licenziato dalla Camera il 10 aprile 2014 ([A.C. 2162](#)) che proponeva di reintrodurre al comma 649, il secondo periodo, prima soppresso, nei seguenti termini: "*Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al*

servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Non pare, di conseguenza, che la questione possa dirsi risolta nel rispetto del libero mercato dei rifiuti speciali.

2. Al di là delle decisioni assunte al termine dell’*iter* parlamentare, sempre a parere di chi scrive, le criticità rilevate in prassi commerciali e di ritiro dei materiali che potenzialmente possono confondere tra rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti speciali *tout court*, creando situazioni lesive della concorrenza sul mercato dei rifiuti speciali, risultano strettamente connesse anche alle scelte legislative operate a livello locale.

2.1. Sono infatti numerosi i Comuni e/o le Autorità d’Ambito che hanno approvato, ancora nelle ultime settimane, all’interno dei rispettivi Regolamenti per la gestione dei rifiuti, specifici criteri di assimilazione, contribuendo in molti casi ad aumentare una già ampia eterogeneità delle scelte concretamente operate nei diversi territori del nostro Paese. Come è noto, infatti, l’assimilazione rientra tra le competenze dei Comuni (cfr. art. 198, comma 2, lettera g) D.Lgs. n. 152/2006, di seguito TUA), che la esercitano nell’ambito dei criteri stabiliti dallo Stato; secondo l’art. 195, comma 2, lettera e) del citato D.Lgs. n. 152/2006, è infatti di competenza dello Stato, “*la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*” mediante apposito Decreto che, tuttavia, non risulta ad oggi ancora emanato.

Il che comporta, a livello pratico, che:

- i) in alcuni casi vengano identificati solo i criteri qualitativi e non anche quantitativi;
- ii) in altri siano presenti entrambi ma con soluzioni che paiono non tenere adeguatamente conto dei limiti imposti dalla normativa di settore (producendo impropri “sconfinamenti” della privativa comunale);
- iii) in altri ancora sia presente una spinta verso la creazione di un sistema omogeneo a livello quantomeno provinciale (si v. ad esempio quanto stabilito dall’Ambito di Raccolta Ottimale n. 6 della Provincia di Lecce, o nei Comuni di Venezia, Trento e di Ferla in Provincia di Siracusa – Allegati 1 – 2 – 3 - 4).

2.2. Va nel contempo considerato come anche alcune Regioni abbiano provveduto all’approvazione di nuovi Piani regionali di gestione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di quanto sancito all’art. 199 TUA.

Tale ultima norma non prevede, di per sé, espressamente fra le competenze di detti Enti locali quella di predisporre criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Ciò nonostante, di fronte alla perdurante mancata definizione di nuovi criteri di assimilazione da parte dello Stato, alcune Regioni hanno comunque cercato di definire (a livello macro) criteri di assimilazione con il (dichiarato) proposito di meglio allinearli con la più recente disciplina dei rifiuti comunitaria e nazionale, in attesa della revisione della norma statale.

Nel caso, ad esempio, della Regione Piemonte (si v. Allegato 5), tale potestà è stata sancita dalla norma quadro regionale in materia di rifiuti, la [l.r. 24 ottobre 2002, n. 24](#), art. 2, c. 1, lettera v).

Il principio è stato successivamente attuato con la [D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763](#), che ha introdotto in particolare i criteri quantitativi che la Deliberazione 27/7/1984 non poteva prevedere, espressi come quantità massima in kg di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento prodotta annualmente per metro quadrato di superficie dei locali ove i rifiuti sono prodotti, variabile in funzione della tipologia di attività svolta. Per

quanto riguarda il criterio qualitativo, invece, la lista delle tipologie di rifiuti assimilabili è stata sostituita da un più articolato elenco di codici CER.

In conclusione, a parere delle Associazioni scriventi, la mancata adozione dell'atto ministeriale previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06, per stabilire i criteri quantitativi e qualitativi delle tipologie dei rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani - che dovrebbe, in ogni caso, prevedere il coinvolgimento delle Associazioni di categoria di riferimento - sta dando adito all'adozione di provvedimenti non sempre in linea con l'esigenza di preservare il mercato dei rifiuti speciali da lesioni della concorrenza.

*

La situazione come sopra prospettata ed esemplificata desta ovviamente preoccupazione presso gli operatori associati a Federmacero ed Unionmaceri.

Ora, in una situazione in cui ogni 100 kg di rifiuti prodotti circa 30 sono urbani e 70 speciali, è comprensibile che i Comuni e gli Enti gestori del servizio di raccolta mirino, nel silenzio del Ministero, ad assimilare il più possibile i rifiuti speciali agli urbani così da poter sfruttare al meglio, in regime di privativa, il potere discrezionale nell'applicazione della tariffa a vantaggio (anche) delle imprese loro controllate.

Va tuttavia considerato come un utente privato non domestico, affidandosi al servizio pubblico di raccolta già oggi si trovi spesso a sostenere costi maggiori rispetto a quelli proposti dagli operatori presenti nel libero mercato: se venissero ulteriormente ridotti i vincoli alla assimilazione, si assisterebbe ad un aumento indiscriminato delle tariffe e soprattutto, trattandosi di servizi che verrebbero svolti in regime di monopolio, si assisterebbe alla graduale estinzione di tutti gli altri soggetti che operano nel mercato della gestione dei rifiuti speciali assimilabili.


Ad avviso delle Associazioni scriventi, l'intervento comunale dovrebbe quindi in conclusione:

- obbligatoriamente rispettare il principio di sussidiarietà (oggettiva assenza o insufficienza di operatori privati sul mercato in grado di effettuare il servizio a condizioni economicamente sostenibili);
- garantire che i criteri quantitativi e qualitativi dell'eventuale assimilazione rispettino effettivamente i principi di efficacia, efficienza ed economicità che, secondo il TUA, devono orientare la disciplina della gestione dei rifiuti urbani;
- rispettare concretamente il principio della "tariffa-corrispettivo", presente nel Decreto Ronchi e recepito anche nel TUA (art. 238), secondo cui la tariffa va commisurata all'effettivo servizio reso.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento.


Distinti saluti.

Il Presidente
Roberto Romiti



Il Presidente

Gaudio Ghirardi



Allegati